

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA (1 aprile 2006)

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Le presenti Condizioni Generali di vendita regolano la fornitura dei prodotti da parte del Venditore BREMBOFLEX Spa, con sede in via Terzi di Sant'Agata n. 15, Brembate Sopra (Bg) – Italia, P.I. 02895490163 (di seguito denominato "Venditore").

Le presenti Condizioni Generali di vendita, unitamente alle condizioni particolari di qualsiasi Proposta del Venditore accettata per iscritto dall'Acquirente ed alla Conferma d'Ordine, ovvero ai diversi termini e condizioni di volta in volta concordati per iscritto tra il Venditore e l'Acquirente, costituiscono il contratto di compravendita.

1) ORDINAZIONI


1. Le offerte hanno validità 10 gg. se non diversamente specificato. Le Ordinanze saranno accettate solo in seguito all'invio da parte del Venditore della Conferma d'Ordine. L'Acquirente è tenuto a verificare che quanto riportato nella Conferma d'Ordine sia corretto ed a segnalare eventuali errori o a richiedere eventuali modifiche entro 3 giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento da parte dell'Acquirente della Conferma d'Ordine; trascorso tale termine, le condizioni indicate nella Conferma d'Ordine saranno ritenute interamente vincolanti per l'Acquirente.
2. L'importo minimo per le ordinazioni è pari a cinquecento/00 (500,00) euro iva esclusa. Per ordini inferiori sarà addebitato l'importo forfetario di trenta (30) euro iva esclusa per le spese di gestione pratica (imballo, fatturazione, ecc).
3. Se non diversamente specificato sulla conferma d'ordine l'imballo si intende gratuito a perdere. Gli imballi a rendere non restituiti entro 120gg dalla consegna saranno fatturati all'Acquirente ai seguenti importi:
 - a) Cassone metallico grande: cento (100) euro;
 - b) Cassone metallico piccolo: ottanta (80) euro;
 - c) Bancali, casse o altro: cinquanta (50) euro;
 - d) Bobine in plastica per filo: dodici (12) euro;

2) CONSEGNA – DIRITTO DI PROROGA E DI RECESSO

1. I termini di consegna indicati sulla Conferma d'Ordine sono da intendersi a titolo indicativo.
2. Il Venditore si riserva il diritto di prorogare i termini di consegna della merce originariamente previsti, per cause di ordine tecnico o per controversie di natura sindacale (come, ad esempio, scioperi dei dipendenti). Qualora il Venditore intenda esercitare il diritto di proroga, egli si impegna ad informare l'Acquirente con un preavviso di 7 giorni lavorativi rispetto alla scadenza originariamente ed indicativamente prevista. Nel caso in cui i termini di consegna siano prorogati di oltre 90 gg. lavorativi, l'Acquirente potrà recedere dal contratto, senza oneri e spese ulteriori a carico di alcuna delle parti.
3. Il Venditore ha facoltà di recedere dal contratto sino al momento di effettiva consegna della merce all'Acquirente, anche qualora i termini di consegna originariamente previsti siano stati prorogati o comunque l'effettiva consegna della merce avvenga in data posteriore a quella stabilita.
4. In ogni caso, nell'eventualità di ritardo nella consegna della merce non superiore a sei mesi è esclusa la possibilità per l'Acquirente di domandare la risoluzione del contratto per inadempimento del Venditore.
5. Il venditore si riserva il diritto di effettuare consegne parziali e, per ragioni tecniche, di consegnare la quantità richiesta con una tolleranza del dieci per cento (10%).

3) CONFORMITA' – ESCLUSIONE DELLA GARANZIA

1. Se non diversamente indicato nella Conferma d'Ordine, il Venditore non garantisce che le merci rispondano a specifiche esigenze di fabbricazione o trasformazione.
2. Se non diversamente indicato nella Conferma d'Ordine, le merci fornite sono prodotte in conformità a specifiche e/o disegni del Venditore, il quale si riserva di applicare qualsiasi variazione ritenga opportuna senza darne alcun preavviso.
3. La conformità al contratto delle merci consegnate viene determinata in base allo stato delle merci al momento della consegna.
4. L'Acquirente è tenuto a verificare al momento dello scarico che quanto indicato sui documenti di trasporto (peso lordo, peso netto, numero dei colli) corrisponda a quanto ricevuto. In caso di contestazione sulle quantità ricevute l'Acquirente deve informare per iscritto il Venditore indicando peso lordo, peso netto e numero dei colli riscontrati, lasciando gli imballi originali intatti e a disposizione per un eventuale controllo da parte di un incaricato del Venditore.
5. Le quantità delle merci indicate sui documenti di vendita sono determinate:
 - a) per i raccordi sfusi: mediante la divisione con bilancia conta-pezzi del peso netto per il peso di riferimento di raccordi campione, prelevati dal medesimo lotto di fornitura;
 - b) per tubo trecciato in rotoli: mediante la divisione del peso netto per il peso di riferimento di 1mt campione, prelevato dal medesimo lotto di fornitura;



- c) per tubo trecciato in spezzoni: mediante la divisione del peso netto per il peso di riferimento di spezzoni campione, prelevati dal medesimo lotto di fornitura;
- d) per tubi flessibili, mediante la divisione del peso netto per il peso di riferimento pezzi campione, prelevato dal medesimo lotto di fornitura;

salvo diversa decisione del Venditore, altri metodi di determinazione della quantità della merce non sono considerati validi.

- 6. È esclusa la garanzia del Venditore per i vizi della merce venduta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1490, 2° comma, cod. civ..
- 7. Eventuali reclami o contestazioni riguardanti una singola consegna di merce non esonerano l'acquirente dall'obbligo di ritirare la restante quantità di merce entro i limiti dell'ordinazione o dell'impegno.
- 8. Le merci sono fornite in conformità a quanto stabilito dalla parte IV, titolo II, del d.lgs. n. 206/2005, relativa alla responsabilità del produttore.
- 9. Il risarcimento per eventuali danni sarà dovuto nei soli casi riconducibili alla responsabilità del Venditore e ferme restando le ipotesi di esclusione della responsabilità elencate dall'art. 118 del d.lgs. n. 206/2005. In ogni caso, restano escluse da qualsiasi risarcimento le spese sostenute, direttamente o indirettamente, da terzi come rivenditori e installatori, per trasporti, viaggi, sopralluoghi, smontaggi, rimontaggi, restituzioni di materiali, ecc..
- 10. Il Venditore non è in alcun caso responsabile per difetti dovuti al cattivo magazzinaggio o manipolazione da parte dell'Acquirente, all'utilizzazione anormale della merce o alla trasformazione della merce a causa di circostanze climatiche.
- 11. Il Venditore non è in alcun caso responsabile per difetti dovuti a ossidazione, corrosione, erosione elettrostatica e tensocorrosione. Tali fenomeni possono intaccare articoli e componenti realizzati in alluminio, acciaio e ferro zincato, acciaio inossidabile e ottone, ed essere innescati dall'ambiente circostante, in seguito a dispersioni di corrente elettrica o di detersivi.
- 12. L'Acquirente si impegna ad informare immediatamente il Venditore nel caso in cui venga a conoscenza che le merci consegnate dal Venditore appartengono ad un tipo protetto da un brevetto per invenzione industriale rilasciato a terzi o, più in generale, ad un tipo oggetto di un titolo o di un diritto di proprietà industriale appartenente a terzi.


L'Acquirente convenuto in giudizio da un terzo – il quale pretenda di essere titolare di un brevetto per invenzione industriale o, più in generale, di un titolo o di un diritto di proprietà industriale violato dalla messa in circolazione delle merci prodotte dal Venditore – deve chiamare in causa il Venditore. Qualora non lo faccia e sia condannato con sentenza passata in giudicato, perde, in tutto o in parte, il diritto di rivalersi nei confronti del Venditore, se il Venditore prova che esistevano ragioni sufficienti per far respingere, in tutto o in parte, la domanda. L'Acquirente che ha spontaneamente riconosciuto il diritto del terzo perde, in tutto o in parte, il diritto di rivalersi nei confronti del Venditore, se non prova che non esistevano ragioni sufficienti per far respingere, in tutto o in parte, la domanda.

In caso di denuncia penale a carico dell'Acquirente per contraffazione alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 cod. pen.), commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 cod. pen.), vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 cod. pen.) o vendita di oggetti in violazione di un titolo di proprietà industriale (art. 127, 1° comma, d.lgs. n. 30/2005), anche mediante l'offerta, l'importazione, l'immagazzinamento, la vendita e/o l'utilizzazione delle merci del Venditore, l'Acquirente ne informerà immediatamente e per iscritto il Venditore.

Il venditore è esonerato da ogni responsabilità per qualsiasi utilizzo straordinario o applicazione speciale che l'Acquirente o un terzo facciano della merce consegnata che costituisca una contraffazione di un brevetto di terzi o violazione di un brevetto per invenzione industriale rilasciato a terzi o di un titolo o di un diritto di proprietà industriale appartenente a terzi.

5) PAGAMENTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

- 1. Nonostante qualunque disposizione contraria, ogni fattura o parte di fattura non pagata alla data di scadenza, sarà soggetta, con pieno diritto e senza messa in mora, dal giorno successivo alla scadenza ad un interesse pari al tasso d'interesse della Banca Centrale Europea maggiorato di sette punti percentuali arrotondato per eccesso al mezzo punto percentuale. Inoltre tutte le fatture emesse a carico dell'Acquirente e non ancora scadute diventeranno immediatamente esigibili.
- 2. Qualsiasi importo che risulti insoluto alla data di scadenza sarà inoltre maggiorato di un'indennità forfetaria, pagabile a titolo di risarcimento danni forfetario a copertura delle spese derivanti dalle misure attivate per il recupero del credito, pari al dieci per cento (10%) dell'importo non pagato o comunque pari a un minimo di cinquanta (50) euro.
- 3. Resta in ogni caso ferma la risarcibilità del maggior danno sofferto dal Venditore, ai sensi dell'art. 1224, 2° comma, cod. civ..
- 4. Il contratto di vendita si risolverà in caso di mancato pagamento da parte dell'Acquirente entro 30 giorni dalla data stabilita: ai sensi dell'art. 1456, 2° comma, cod. civ. la risoluzione si verificherà di diritto se il Venditore dichiara per iscritto all'Acquirente che intende valersi della presente clausola risolutiva espressa.
- 5. Il Venditore ha diritto di esigere, a propria discrezione e soddisfazione, garanzie riguardo al pagamento. Quando le condizioni patrimoniali dell'Acquirente siano divenute tali da porre in evidente pericolo il conseguimento della controprestazione o se l'Acquirente si astiene dal fornire garanzie sufficienti al riguardo, il Venditore ha il diritto:
 - a) di interrompere qualunque consegna all'Acquirente, riguardante sia lo stesso contratto sia altri contratti;



- b) per tutte le merci già spedite, di adottare ogni misura utile ad impedire all'Acquirente di prenderne possesso nonché a garantire i diritti del Venditore.
6. Quanto previsto al punto 5 si applica altresì in caso di constatata difficoltà nei pagamenti da parte dell'Acquirente anche nei confronti di terzi, come pure in caso di variazione, di qualsiasi genere, nella ragione sociale, nella costituzione o nella capacità commerciale dell'Acquirente che siano la conseguenza di una obiettiva difficoltà dello stesso Acquirente ad adempiere alle proprie obbligazioni.

6) PATTO DI RISERVA DELLA PROPRIETA'

1. Le merci consegnate restano di proprietà del Venditore fino al momento del pagamento integrale della fattura o, quando questa sia regolata a mezzo assegno o tratta, fino al momento del loro incasso. La stessa regola si applica in caso di consegne e di pagamenti parziali.
2. L'Acquirente assume i rischi collegati alle merci vendute dal momento della consegna delle stesse.
3. Il patto di riserva della proprietà è opponibile ai creditori del compratore ed ai terzi aventi causa dal compratore, secondo le norme vigenti.
4. L'Acquirente si obbliga a confermare il patto di riserva della proprietà nelle singole fatture delle proprie successive forniture, aventi data certa e regolarmente registrate nelle proprie scritture contabili. Nell'ipotesi di mancato rispetto di tale obbligo, l'Acquirente sarà tenuto a risarcire tutti i danni che siano derivati al Venditore in conseguenza della eventuale conseguente inopponibilità del patto di riserva della proprietà ai creditori dell'Acquirente ed agli aventi causa (terzi subacquirenti ed altri soggetti) dall'Acquirente.
5. L'Acquirente si obbliga ad informare per iscritto i propri aventi causa (terzi subacquirenti ed altri soggetti) del patto di riserva della proprietà. Nell'ipotesi di mancato rispetto di tale obbligo e in qualunque altro caso – anche indipendente da colpa dell'Acquirente – in cui il patto di riserva della proprietà dovesse risultare inopponibile agli aventi causa dall'Acquirente, quest'ultimo, a semplice domanda del Venditore, gli trasferirà tutti i crediti vantati nei confronti dei propri aventi causa, salvo il risarcimento dei danni sofferti dal Venditore in caso di violazione dell'obbligo di informare per iscritto i propri aventi causa del patto di riserva della proprietà. Il Venditore si impegna, tuttavia, a non esigere i crediti vantati dall'Acquirente nei confronti dei propri aventi causa a condizione che l'Acquirente adempia correttamente ai propri obblighi di pagamento.
6. Se la merce venduta sotto riserva di proprietà viene lavorata congiuntamente ad altre merci non appartenenti al Venditore e non ne è possibile la separazione senza notevole deterioramento, il Venditore acquisisce la comproprietà del nuovo bene in base al rapporto fra il valore della merce di cui si è riservato la proprietà e il valore complessivo del nuovo bene.

7) GIURISDIZIONE, COMPETENZA E LEGISLAZIONE APPLICABILE

1. Le parti dichiarano di accettare la giurisdizione dell'Autorità giudiziaria italiana anche per quelle controversie non rientranti nell'ambito della giurisdizione italiana ai sensi dell'art. 3 della legge n. 218/1995, sì che qualunque controversia nascente dal presente contratto di vendita, ivi incluse quelle relative alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione, risoluzione e scioglimento del contratto stesso, sarà decisa dal Giudice italiano.
2. Per qualunque controversia nascente dal presente contratto di vendita, ivi incluse quelle relative alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione, risoluzione e scioglimento del contratto stesso, è competente in via esclusiva il foro di Bergamo.
3. Le parti stabiliscono che il presente contratto sarà regolato in ogni sua parte dalla legge italiana.